

## DIRETTIVA 2006/9/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di diquat

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i limiti massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché dell'influenza sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sui comparti terrestre, acquatico e atmosferico, nonché dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.
- (2) I limiti massimi di residui rispecchiano l'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.
- (3) I limiti massimi di residui di antiparassitari devono essere costantemente revisionati. Essi possono essere modificati in funzione di nuovi dati, informazioni ed impieghi.
- (4) I limiti massimi di residui sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli

impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi in Paesi terzi, che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario, non sono stati supportati dai dati necessari in oggetto.

- (5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su impieghi nuovi o modificati di diquat oggetto della direttiva 90/642/CEE.
- (6) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere i residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità <sup>(3)</sup>. È stato calcolato che i limiti massimi di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.
- (7) La valutazione delle informazioni disponibili ha dimostrato che la dose acuta di riferimento non è necessaria e non occorre pertanto una valutazione del rischio a breve termine.
- (8) È quindi opportuno fissare nuovi limiti massimi di residui per il diquat.
- (9) La fissazione o la modifica a livello comunitario di limiti massimi di residui provvisori non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti massimi di residui provvisori per il diquat in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altri impieghi del diquat. Trascorso questo periodo è opportuno che i limiti massimi di residui provvisori diventino definitivi.
- (10) Pertanto la direttiva 90/642/CE deve essere modificata in conformità.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE della Commissione (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 14).

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/72/CE della Commissione (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 63).

<sup>(3)</sup> Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 90/642/CEE è così modificato: Nella categoria «4. SEMI OLEAGINOSI», la voce relativa a «Semi di canapa» è inserita tra le voci «Semi di cotone» e «Altri».

*Articolo 2*

L'allegato II, parte A della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 26 luglio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 luglio 2006.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei principali provvedimenti normativi che essi adottano a livello nazionale nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A della direttiva 90/642/CEE, la colonna relativa al diquat è sostituita dalla seguente:

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
<b>«1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio</b>	0,05 (*) (P)
i) AGRUMI	
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con guscio o sgusciate)	
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di pecàn	
Pinoli o semi del pino domestico	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altre	
iii) POMACEE	
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altre	
iv) DRUPACEE	
Albicocche	
Ciliegie	
Pesche (comprese pesche noci e altri ibridi)	

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
Prugne	
Altre	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	
a) Uve da tavola e uve da vino	
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	
Altre	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altre	
e) Bacche e frutti di bosco	
vi) FRUTTA VARIA	
Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Litchi	
Manghi	
Olive	
Papaia	
Frutti della passione	
Ananassi	
Melegrane	
Altre	

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
<b>2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi</b>	0,05 (*) (P)
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	
Barbabietole	
Carote	
Manioca	
Sedani-rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefrica o barba di becco	
Patate dolci	
Rutabaga	
Navoni	
Igname	
Altri	
ii) ORTAGGI A BULBO	
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altri	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	
a) Solanacee	
Pomodori	
Peperoni	
Melanzane	
Altri	
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)	
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altre	
d) Mais dolce	
iv) CAVOLI	
a) Cavoli a infiorescenza	
Cavolo broccoli (compreso calabrese)	
Cavolfiori	
Altri	
b) Cavoli a testa	
Cavoli di Bruxelles	
Cavoli cappucci	
Altri	
c) Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
d) Cavoli rapa	
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	
a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola (endivia a foglie larghe)	
Altri	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Bietola da foglia e da costa	
Altri	
c) Crescione acquatico	
d) Cicoria Witloof	

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)	
Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
e) Erbe fresche	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altre	
vi) LEGUMI (freschi)	
Fagioli (non sgranati)	
Fagioli (sgranati)	
Piselli (non sgranati)	
Piselli (sgranati)	
Altri	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	
viii) FUNGHI	
a) Funghi coltivati	
b) Funghi selvatici	
<b>3. Legumi da granella</b>	<b>0,2 (P)</b>
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
<b>4. Semi oleaginosi</b>	
Semi di lino	5 (P)
Semi di arachide	0,1 (*) (P)
Semi di papavero	0,1 (*) (P)

## Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Diquat
Semi di sesamo	0,1 (*) (P)
Semi di girasole	<u>1</u> (P)
Semi di colza	<u>2</u> (P)
Semi di soia	<u>0,2</u> (P)
Semi di senape	0,5 (P)
Semi di cotone	0,1 (*) (P)
Semi di canapa	<u>0,5</u> (P)
Altri	0,1 (*) (P)
<b>5. Patate</b>	0,05 (*) (P)
Patate precoci	
Patate tardive	
<b>6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)</b>	0,1 (*) (P)
<b>7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata</b>	0,1 (*) (P)

(\*) indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE.»